

**NORME DI FUNZIONAMENTO**

**DELLA SOCIETA' "Mosai.co s.r.l."**

ART.1 DENOMINAZIONE

E' costituita la Società a Responsabilità Limitata denominata "Mosai.co s.r.l.".

ART.2 OGGETTO

La società ha ad oggetto le seguenti attività:

- vendita, prestazione di servizi, consulenza e progettazione di sistemi di produzione, distribuzione e promozione integrati, destinati al mondo dell'intrattenimento, dello spettacolo, della comunicazione, dell'editoria digitale e dell'innovazione tecnologica
- rivendita di servizi tecnologici per le telecomunicazioni
- vendita di licenze software, gestionali e applicativi, online e offline, per l'editoria, la comunicazione e l'intrattenimento
- consulenza e management per performer, attori e personalità
- consulenza tecnologica e strategica, creazione di business plan per l'editoria digitale
- progettazione, sviluppo e gestione di siti web e applicativi con particolare focus sul mondo dell'editoria digitale e della comunicazione

	- Consulenza tecnica, artistica, pubblicitaria,	
	marketing e strategica, assistenza online, promo-	
	zione e coordinamento di attività di comunicazione	
	integrate e business plan legati all'editoria onli-	
	ne, a società e brand che operano - anche se non e-	
	sclusivamente - via digitale	
	- ideazione, produzione, allestimento, promozione,	
	gestione, organizzazione e realizzazione di even-	
	ti, mostre, intrattenimento, concerti, spettacoli	
	e feste, fiere, manifestazioni, congressi, conve-	
	gni, incontri interpersonali, meetings, riunioni,	
	seminari, conferenze, centri e corsi di formazio-	
	ne, e quant'altro inerente i predetti settori, of-	
	frendo e predisponendo a tal fine tutti gli stru-	
	menti e servizi necessari, compreso l'allestimento	
	di stands, padiglioni e qualsiasi struttura o im-	
	pianto necessari	
	- servizi nel settore dell'audiovisivo, dalla pro-	
	duzione alla distribuzione e pubblicità, nella pro-	
	gettazione di sistemi complessi e innovativi per	
	il broadcasting, nello sviluppo di progetti inte-	
	grati per la fruizione di contenuti video sul web,	
	di gestionali aziendali, nell'ottimizzazione dei	
	processi editoriali	
	- servizi di promozione, anche attraverso la rea-	

lizzazione di video distribuiti, in particolare ma

non esclusivamente, via internet

- gestione di budget pubblicitari e sponsorizzazioni, compravendita e locazione di servizi e spazi pubblicitari

- acquisto, vendita, realizzazione, sfruttamento, valorizzazione, concessione, gestione sia direttamente che indirettamente di marchi, brevetti, know-how e simili

- la società può infine compiere ogni altra attività complementare e ausiliaria alle precedenti, o comunque occorrente (ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo) per la migliore attuazione dell'oggetto sociale - purché esse non lo modifichino nella sostanza e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo societario.

Essa potrà compiere ogni operazione commerciale mobiliare ed immobiliare necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché ciò non implichi l'esercizio professionale nei confronti del pubblico, dell'attività di intermediazione finanziaria, così come prevista e disciplinata dalle vigenti leggi.

#### ART.3 SEDE

La Società ha sede nel Comune di FINALE LIGURE.

La Società potrà istituire sedi secondarie e filiali, nonchè aprire agenzie, uffici amministrativi, succursali sia in Italia che all'estero.

#### ART.4 DURATA

La durata della Società é stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e può essere prorogata o sciolta anticipatamente nei modi e nei termini di legge.

#### ART.5 CAPITALE

Il capitale sociale é di Euro 10.000 (diecimila), diviso in quote ai sensi di legge.

Sono conferibili in Società anche beni diversi dal denaro purchè suscettibili di valutazione economica.

#### ART.6 CEDIBILITA' QUOTE

Le quote sono liberamente cedibili sia in caso di morte che per atto tra vivi.

In caso di cessione della quota di partecipazione per atto tra vivi da parte di un socio, viene attribuito agli altri soci diritto di prelazione sull'acquisto, in proporzione alle quote già da essi possedute.

L'offerente dovrà dare comunicazione a mezzo lettera raccomandata anche a mano con avviso di ricevimento agli aventi diritto alla prelazione, indican-

do le condizioni dell'offerta e questi disporranno di trenta giorni di tempo, dal ricevimento dell'offerta, per esercitare, sempre a mezzo lettera raccomandata anche a mano con avviso di ricevimento, il loro diritto.

In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte degli aventi diritto di prelazione, l'offerente potrà vendere a terzi, nei novanta giorni successivi, le quote offerte in precedenza ai soci, purchè a condizioni eguali o superiori a quelle dell'offerta.

#### ART.7 DIRITTO DI VOTO

Il diritto di voto spetta a tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci, in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto. Ai sensi dell'art.2479 bis II° comma C.C., il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta da conservarsi agli atti della Società.

#### ART.8 DECISIONI DEI SOCI

Ai sensi dell'art.2479 C.C., le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Esse sono prese con il voto favorevole dei soci rappre-

sentanti almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento

scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);

- l'indicazione dei soci consenzienti;

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto da quale dovrà risultare con

chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di

fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci o dall'apposito libro all'uopo istituito.

#### ART.9 DELIBERE ASSEMBLEARI

Nei casi previsti dai punti 4 e 5 dell'art.2479 C.C. ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art.2479 bis C.C.

#### ART.10 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea sarà tenuta nella sede sociale o in altro luogo purchè in Italia.

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con lettera raccomandata anche a mano o telegramma o e-mail o telefax da spedirsi rispettivamente al domicilio, o all'indirizzo di posta elettronica, o al numero di telefono di ciascun socio risultante dal Libro dei Soci, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita **in forma totalitaria** quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si op-



pone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### ART.11 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea é presieduta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico, in caso di due o più amministratori, da quello più anziano di età, o, in loro assenza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti va dato conto nel verbale.

L'assemblea nomina con il voto della maggioranza dei presenti un segretario, anche non socio e, se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori tra i soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da

verbale firmato dal presidente e dal segretario, o dal Notaio se richiesto dalla legge.

#### ART.12 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, salvo che per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo, delle norme di funzionamento e per la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, per le quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

#### ART.13 AMMINISTRAZIONE

La Società é amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri o da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.

La forma di amministrazione e il numero degli amministratori in caso di amministrazione plurima ed i poteri degli amministratori saranno decisi dai soci all'atto della nomina delle cariche sociali e per la prima volta nell'atto costitutivo.

L'amministratore unico o il consiglio di ammini-

strazione o i due o più amministratori durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni o per il periodo stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, ove eletto, nominerà tra i suoi membri il proprio Presidente, salvo che non vi si sia già provveduto, per i primi amministratori, nell'atto costitutivo.

L'amministratore unico, i membri del consiglio di amministrazione ed i due o più amministratori possono essere scelti anche fra non soci.

#### ART.14 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede della società, sia altrove purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo creda necessario e quando ne sia fatta domanda scritta anche solo da uno dei suoi membri, o dal collegio sindacale, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal presidente con lettera da spedirsi almeno sei giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo, se il Collegio é stato nominato; nei casi di urgenza con telegramma, e-mail o fax da spedirsi almeno due giorni prima.

ART.15 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-

ZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti

I verbali di riunione sono sottoscritti dal presidente e dal segretario nominato di volta in volta.

ART.16 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico o i due o più amministratori (questi congiuntamente o disgiuntamente tra di loro a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina) sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed hanno facoltà di decidere il compimento di tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva ai soci.

L'organo Amministrativo può inoltre nominare direttori tecnici determinandone i poteri.

ART.17 RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale della società spetta al

presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico o ai due o più amministratori, congiuntamente o disgiuntamente in conformità a quanto stabilito all'atto della nomina per il potere di amministrazione.

Il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore unico o i due o più amministratori possono nominare procuratori speciali e ad negotia, per determinati atti o categorie di atti, conferendo loro la rappresentanza.

#### ART.18 ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

#### ART.19 COMPOSIZIONE E DURATA

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere comunque scelti tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri commercialisti.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

#### ART. 20 INELEGGIBILITA' E DECADENZA DEI SINDACI

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero della Giustizia, si applica il secondo comma dell'art. 2399 c.c.

#### ART.21 CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta - fino alla decisione di integrazione - dal sindaco più anziano di età.

#### ART.22 COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. e - salvo quanto previsto al successivo articolo - esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli

2406, 2407 e 2408, primo comma, c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

#### ART.23 REVISORE

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registri istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.



Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies c.c.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, secondo comma, c.c.

#### ART.24 ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il trentun dicembre di ogni anno.

#### ART.25 BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

A cura dell'organo amministrativo sarà redatto a norma e con le formalità di legge, il bilancio di esercizio.

Il bilancio deve essere approvato con decisione dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora si verificano i presupposti previsti dall'art.2364 ultimo comma C.C.

Gli utili, dedotto il cinque per cento (5%) da ac-

cantonarsi a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno, salvo diversa decisione dei soci, distribuiti agli stessi in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione.

#### ART.26 SCIoglimento

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'assemblea delibererà con le maggioranze previste dall'art. 2487 1° comma:

-il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

-la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

-i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

-i poteri dei liquidatori;

-gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa

#### ART.27 CONTROVERSIE

Qualunque controversia, che non sia riservata al competente giudizio dell'Autorità Giudiziaria, tra i soci e loro aventi causa, tra essi e la Società o comunque relativa ai rapporti sociali, verrà de-

ferita esclusivamente al giudizio inappellabile,  
da pronunciarsi in via di equità e senza formalità  
di rito, di un collegio composto di tre arbitri,  
da nominarsi dal Presidente del Tribunale nella  
cui circoscrizione é la sede sociale.

ART.28 DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal  
presente atto si applicano le disposizioni di leg-  
ge.